

DISEGNO DI LEGGE

"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

Esaminato dalla 5° Commissione nella seduta del 28.10.94. Parere favorevole.

Relatore: Michele PIZZICOLI.

- Relazione.
- Parere n. 181/V/
- Testo d.d.l. con a fronte testo proposto 5° Commissione.

Novembre, 1994.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

DISEGNO DI LEGGE

"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il D.P.R. 616 ha delegato le Regioni a rilasciare il c.d. "nulla-osta paesaggistico" di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

E' a tutti noto, però, che l'esercizio tempestivo di tale delega ha trovato notevoli difficoltà nella mole rilevante di pratiche che sono pervenute e tuttora pervengono agli uffici regionali addetti, che - tenuti comunque all'esame rigoroso dei singoli progetti, data la natura d'eccellenza della funzione - avrebbero dovuto essere già da tempo efficacemente attrezzati allo scopo con notevole incremento di personale e di mezzi.

Gli effetti della legge n. 47/85 sul condono edilizio hanno poi amplificato tali difficoltà operative tanto da rendere ormai indifferibile l'adozione di adeguate misure di snellimento.

Già in passato, con la legge regionale approvata nella seduta del 05.11.91 (d.d.l. n. 23 del 19 luglio '91) questo Consiglio ha provveduto al riguardo; la legge fu osservata dal Governo e rimase accantonata in attesa che con il Piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e beni ambientali" la materia fosse affrontata mediante una disciplina organica e completa.

Il piano, com'è noto, è già nella fase di approvazione e prevede in merito al rilascio delle "autorizzazioni paesaggistico" un articolato



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

2.

3

sistema di competenze delegate tra Province e Comuni. Il d.d.l. in esame anticipa alcune di quelle concernenti le attribuzioni comunali, in attesa che entri in vigore l'intera disciplina di delega prevista dal PUTT.

Entrando nel merito, esso è articolato come segue.

L'art. 1 individua la tipologia degli interventi che sono sub delegati ai Comuni. Trattasi di casi che hanno già subito l'esame del contesto paesaggistico nell'ambito di uno strumento esecutivo approvato ovvero di casi che non comportano modifiche permanenti dei valori paesaggistici dei siti (linee telefoniche, elettriche a B. e M.T., opere provvisorie ecc.) ovvero ancora di casi minori (vetrine, insegne, sistemazione a verde, recinzioni ecc.) o di interventi di manutenzione o di ristrutturazione edilizia (con esclusione di quelli ricadenti nelle zone di interesse storico). Per quanto riguarda le zone agricole è attribuita alla competenza comunale l'autorizzazione all'ampliamento delle abitazioni rurali (esclusa la sopraelevazione); rimangono invece di competenza regionale gli interventi ricadenti nella fascia tutelate lungo le coste, i laghi, i fiumi, le gravine o le lame. E' sub delegato ai Comuni (art. 2) anche il parere prescritto dall'art. 32 della legge n. 47/85 per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria.

Le autorizzazioni ed i pareri sono rilasciati dal Sindaco (art. 3) previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale che viene integrata (art. 4) da ingegnere o architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica.

Infine l'art. 5 precisa che le funzioni regionali sono esercitate mediante l'ufficio "Paesaggio e beni ambientali" presso l'Assessorato all'Urbanistica e l'art. 6 elenca i documenti da presentare al Comune per il rilascio dell'autorizzazione.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3

4

Il Presidente

La 5ª Commissione, esprimendo parere favorevole, ritiene solo necessario modificare la tessitura lessicale degli articoli onde assicurare una lettura più agile del testo. Invito pertanto il Consiglio ad approvare la legge, nel testo a fronte proposto dalla Commissione.

Bari, ottobre 1994.

Michele Pizzicoli



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

PARERE N. 46/V

D.d.l. " Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

Seduta 28 ottobre 1994.

Presenti: Tedesco, Albano, Pizzicoli, Di Gioia, Bruno, Dipietrangelo, Savino.

Esperti: Ing. Parisi (Urbanistica)

Segreteria Commissione: Mona, Triminì.

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. concernente norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico;
- ascoltati i chiarimenti tecnici dell'Ing. Parisi;
- condivisa l'impostazione generale nonché l'articolazione della legge;
- ritenuto necessario introdurre nel testo della Giunta alcune modifiche di natura formale;
- approvate le proposte di modifica;
- udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

all'introduzione delle modifiche riportate nel testo a fronte. Nomina relatore il consigliere Pizzicoli.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Tedesco, Albano, Pizzicoli, Di Gioia, Bruno, Dipietrangelo, Savino.

CONTRARIO: //

ASTENUTO: //

Il dirigente responsabile
(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente
(Dott. Alberto Tedesco)

6
D.D.L. "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

TESTO COMMISSIONE

ART.1

Fino all'entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il "Paesaggio e Beni Ambientali" l'autorizzazione prevista dall'art.31 della l.r. 31 Maggio 1980, n.56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 Giugno 1939, n.1497 e all'art.1 della legge 8 Agosto 1985, n.431 delegata alla Regione ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 24.Luglio 1977, n.616 è sub delegata ai Comuni relativamente alle seguenti opere:

- a) interventi ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani per l'Edilizia economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi) approvati con le procedure di cui all'art.21 della l.r. 31 Maggio 1980, n.56 previo parere favorevole del Comitato Urbanistico Regionale;
- b) interventi ricadenti nell'ambito delle zone tipizzate B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;
- c) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dall'art.31 della legge 5 Agosto 1978, n.457;
- d) interventi di restauro e di risanamento conservativo come definiti dall'art.31 della legge 5 Agosto 1978, n.457 con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A₁ di interesse storico;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art.31 della legge 5 Agosto 1978, n.457 non comportanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente e conclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A₁ d'interesse storico;

Art.1

1. Fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e beni ambientali, l'autorizzazione prevista dall'art.31 della l.r. 31 maggio 1980,n.56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939,n. 1497 ed all'art.1 della legge 8 agosto 1985,n.431 delegata alla Regione ai sensi dell'art.82 del d.p.r. 24 luglio 1977,n. 616 è subdelegata ai comuni limitatamente agli interventi:

- a) ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati con le procedure della l.r. 31 maggio 1980, n.56;
- b) ricadenti nell'ambito delle zone B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;
- c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457 con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A₁ di interesse storico;
- e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457 non comportanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A₁ d'interesse storico;

P.M.

(continua art. 4)

TESTO COMMISSIONE

- f) interventi di ampliamento, con esclusione delle sopraelevazioni, delle abitazioni rurali esistenti purchè il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente con esclusione di accorpamento di aree non confinanti e con esclusione degli interventi ricadenti nella fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei 200 metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lame;
- g) linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione;
- h) collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;
- i) interventi di urbanizzazioni primarie;
- l) interventi destinati a rimuovere imminente pericolo di pubblica o privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio o dichiarati indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti emanati a seguito di incolumità;
- m) opere a carattere precario e/o temporaneo non superiori ad una stagione oppure, se connesse con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera purchè venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;
- n) collocamento di vetrine, insegne, tabelle e simili;
- o) opere di sistemazione a verde, di arredo urbano di recinzione fino a mt. 2 di altezza.

f) ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, con esclusione delle sopraelevazioni, purchè il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi interventi ricadenti nella fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei 200 metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lame;

g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione;

h) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;

i) di urbanizzazioni primarie;

l) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità nonchè interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti, in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamità;

m) a carattere precario e/o temporaneo stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di un'opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell'opera purchè venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;

n) di collocamento di vetrine, insegna, tabelle;

o) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di altezza.

ART.2

- 1) Il parere prescritto dall'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47, modificato dall'art.12 del D.L. 12 gennaio 1988, n.2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n.68 per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggette a vincolo paesaggistico è delegato al Sindaco del Comune nel quale risulta realizzata l'opera abusiva.
- 2) L'art.2 della l.r. 23 dicembre 1986, n.40 è abrogato.

Art.2

(IDEM)

ART.3

- 1) Le autorizzazioni e i pareri di cui al precedente art.1 e 2 sono espressi dal Sindaco del Comune interessato con proprio provvedimento, previo parere favorevole obbligatorio della Commissione Edilizia Comunale.
- 2) Il provvedimento del Sindaco è soggetto alle procedure del D.L. 27 Giugno 1986, n.312 convertito nella legge 8 Agosto 1985, n.431.

Art.3

1. Le autorizzazioni ed i pareri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono di competenza del Sindaco del Comune interessato.
2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, è soggetto alle procedure del d.l. 27 giugno 1986, n.312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

ART. 4

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione Edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico da norme statali o regionali, nella composizione prevista dal Regolamento Edilizio vigente, è integrata da un ingegnere civile/edile o architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica designato dai competenti Ordini professionali.

ART. 5

Le funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art. 82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, sono esercitate dagli Organi regionali previa istruttoria tecnica dell'ufficio "Paesaggio e Beni Ambientali" operante nell'ambito dell'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio.

Art. 4

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, è integrata da un ingegnere civile/edile o di un architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini professionali.

Art. 5

1. Le funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria tecnica dell'ufficio "Paesaggio e beni ambientali" dell'Assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio.

PM

ART. 6

Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla l.r. 31 Maggio 1980 n.56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 Giugno 1939 n.1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare la seguente documentazione:

- a) istanza in bollo;
- b) progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc);
 - corografia dell'area interessata dai lavori in scala 1/25.000 con identificazione delle tavole I.G.M. pari scala;
 - stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;
 - stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;
 - planimetria dettagliata in scala 1/200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;
 - piante, prospetti, sezioni in scala 1/100 quotate;
 - particolari costruttivi in scala adeguata descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture.
- c) Eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistico-ambientale dei siti e sulla compatibilità dell'opera prevista.
- d) Documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovrà essere firmata dal progettista.

Art.6

1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla l.r. 31 maggio 1980,n.56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare la seguente documentazione:

- a) istanza in bollo;
- b) progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento alla compatibilità dell'opera prevista con la peculiarità paesaggistica ambientale del sito, nonché ai completamenti esterni (materiali, tecnologia, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);
 - corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1/25.000 con identificazione delle tavole I.G.M. pari scala;
 - stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;
 - stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle ^{catastali} interessate dai lavori;
 - planimetria dettagliata in scala 1/200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;
 - piante, prospetti, sezioni in scala 1/100 quotate;
 - particolari costruttivi in scala adeguata descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;
- c) documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovrà essere firmata dal progettista.

PM